

**ANAGRAFE TRIBUTARIA DA FUNZIONE NON PIU' RICOGNITIVA (SUBORDINATA)  
DEI RAPPORTI FINANZIARI A FUNZIONE SELETTIVA NELL'ACCERTAMENTO  
FISCALE, V. DL 201/11**

La novella, v. commi 2 ss. dell'art. 11 DL 201/11, sui nuovi obblighi (1 gennaio 2012) di comunicazione e trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati finanziari, alimenta e rafforza il patrimonio conoscitivo "finanziario" dell'AF - affluenza massiva di notizie anche extraconto di una moltitudine di contribuenti, con un informativa finanziaria evoluta attraverso una visione dinamica e non statica dei rapporti - sul quale, ex sé, potranno innescarsi pericolose inversioni probatorie da ben note presunzioni legali relative di imponibilità, v. indagini bancarie ex artt. 32 ss. DPR 600/73. Invero, questo incremento del tasso di dettaglio, v. infra, del patrimonio informativo a disposizione dell'AF, è servente all'elaborazione con procedure centralizzate di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Si vuole dire che, individuati i contribuenti che presentano un profilo di alta pericolosità fiscale, in base anche a questi nuovi dati disaggregati, l'AF attiverà, di conseguenza, i controlli fiscali non necessariamente "bancari". Vedremo che, il nuovo obbligo informativo, non conosce deroghe, verosimilmente dovrebbe applicarsi anche ai rapporti scudati, con l'effetto deteriore che verrebbe meno il regime di riservatezza sui rapporti bonificati nelle vari edizioni della legislazione premiale. E' evidente che, le comunicazioni obbligatorie degli intermediari, sono funzionali alla ricostruzione del volume d'affari effettivo, non a caso la conservazione dei dati comunicati non potrà in ogni caso superare i termini decadenziali per i consueti controlli endoprocedimentali (quattro anni, con le ben note criticità per i "raddoppi" da infedeltà dichiarative, v. infra, coperte "notizia di reato"). L'Agenzia in futuro non saprà soltanto dell'esistenza di un conto, ma anche delle sue movimentazioni, con elevato tasso di dettaglio (visione dinamica dei rapporti finanziari). La funzione selettiva sarà effettuata a livello centrale e al prefato archivio avranno accesso non più di tre o quattro persone. Si auspica che questo travaso di dati abbia un termine, cioè non abbia, l'innovazione de qua, natura strutturale bensì estemporanea, per neutralizzare l'allarme, vuoto fiscale del momento di grave crisi congiunturale, educando alla

legalità. Il raccordo investigativo che viene ad instaurarsi fra operatori finanziari e Anagrafe, favorirà l'acquisizione immediata da parte dei verificatori dei contenuti dei rapporti intrapresi dal contribuente (non solo la loro esistenza) in chiave selettiva, v. infra, dei soggetti da monitorare. Sulle verosimili decorrenze retroattive del nuovo obbligo - intermediari - di informazione finanziaria sui contenuti dei conti (l'innovazione de qua, ha natura procedimentale, dovrebbe dunque valere anche per il passato, ossia "coprire" anche le movimentazioni avvenute prima di quella data), vedremo che la norma primaria, è silente sul prefato profilo cronologico, non specificando il periodo cui esse si riferiscono. Pertanto, potranno aprirsi scenari anche inattesi, alludo alla riesumazione di rapporti avvenuti anche oltre nove anni fa, v. infra sul raddoppio dei termini di decadenza secondo l'enunciato della Corte Cost. n. 247/11. Il timing nella nuova disponibilità di notizie aggiuntive, verosimilmente anticipa, v. infra, la conoscenza fattuale del contribuente, prima del suo coinvolgimento nelle attività endoprocedimentali. In altri termini, v. infra, la conoscibilità diretta ed anticipata, di quei flussi finanziari, in base alle prefate comunicazioni degli intermediari, libera ex se il controllo interinale "finanziario" da presunzione legale di imponibilità ex art. 32 ss., DPR 600/73, quando, fino a ieri tale controllo, si caratterizzava per la sua posteriorità (posizione subordinata) rispetto all'individuazione di anomalie nei profili reddituali dichiarati altrove acquisite. L'indagine finanziaria non di rado per integrare il redditometro, in relazione a situazioni già sottoposte a controllo per validare il profilo reddituale stimato. Si vuol dire che, l'autorizzazione alle indagini finanziarie veniva rilasciata su discontinuità nei profili dichiarativi accertate per altre vie istruttorie interinali, v. fattori di innesco, con l'effetto peggiore che, l'indagine finanziaria era sempre postuma ad un avviato controllo fiscale alludo ad ultronee attività istruttorie già intraprese. Dunque, il dato finanziario, potrà costituire in futuro sia l'oggetto diretto del controllo fiscale, sia la fonte di innesco di controlli da effettuare ad ampio raggio. L'Agenzia, attraverso l'immediata disponibilità e conoscibilità dei dettagli finanziari giocherà d'anticipo, selezionando i soggetti a rischio da sottoporre a controlli mirati, per cui la loro (dati) valorizzazione avverrà già nella fase istruttoria neutralizzando l'AF anomalie nei profili

dichiarativi, non essendo più le indagini finanziarie serventi ad un controllo già avviato, v. preesistenza dei gravi indizi di evasione. Le variabili che influenzeranno la formazione delle liste selettive di contribuenti in odore di evasione sulla base dei dati finanziari archiviati, possono essere plurime, v. le discontinuità fra volume d'affari ed i flussi finanziari, per cui se la giacenza complessiva delle utilità dei conti e la loro movimentazione è superiore al dichiarato, sarà verosimile avviare un approfondimento della posizione. E' evidente che, le indagini bancarie possono meglio qualificare le esitazioni presuntive di ultronee metodologie di controllo, v. studi settore o redditometro, con un efficacia rinforzata della loro rilevanza probatoria. Sulle relazioni "pericolose" fra le spiegate, plurime metodologie endoprocedimentali, si osserva che, il legislatore dell'emergenza, v. art. 10 decreto 201/11, ha previsto per i contribuenti poco trasparenti e collaborativi, che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti da GERICO ed incoerenti che i controlli saranno effettuati privilegiando il profilo finanziario (sanzione impropria, indiretta). Pertanto, per tali soggetti, le indagini finanziarie entrano a "valle" della selezione, ossia nella fase più viva del controllo, con l'effetto deteriore che, i dati finanziari ovvero la loro anomalia non rileverà a "monte", alludo alla formazione delle liste selettive dei soggetti a maggior rischio da monitorare, ma saranno ex sé oggetto del controllo fiscale. In altri termini, il contribuente "non congruo" e "non coerente", riceve de facto, l'imprimatur di soggetto selezionato, cui riferire ex sé le indagini bancarie, senza ultronee qualificazioni e screening. Sono prioritariamente attratti nei controlli da indagini bancarie. E' stato detto sulla indiscutibile superiorità probatoria del dato da indagini bancarie (presunzione legale relativa di imponibilità), rispetto a quello (degrado indiziario) da "studi". Sulla natura di presunzione legale di imponibilità del dato finanziario<sup>1</sup>, con conseguente onere gravante sul contribuente di fornire la necessaria prova contraria, non vi dovrebbe essere dubbio alcuno. Difatti, la norma de qua, nel reciproco atteggiarsi degli elementi letterali in essa

---

<sup>1</sup> Sul tema delle presunzioni nel diritto tributario e sulla loro diffusione si indicano GRANELLI, *Le presunzioni nell'accertamento tributario*, in Boll. Trib., 1981, 1649; GLENDI, *Il giudice tributario e la prova per presunzioni*, Riv. dir. fin., 1985, 593; TESAURO, *Le presunzioni nel processo tributario*, Riv. dir. fin. 1986, 194; TINELLI, *Riflessioni sulla prova per presunzioni nell'accertamento dl reddito di impresa*, in Riv. dir. fin 1986, I, 476; CIANI, *L'accertamento sintetico dell'imposizione diretta e le sue presunzioni*, in Rass. Trib., 1990, II, 142.

contenuti sembra quindi confermare la previsione di una presunzione legale relativa, attesa la clausola di salvezza dell'adduzione di una prova contraria ad opera del contribuente. L'inversione dell'onere probatorio (esimenti fattuali dimostrative, per non subire i rigori della presunzione, appunto per mancato assolvimento del prefato onere, v. la tassazione sui flussi finanziari) che la norma effettivamente prefigura sia altrimenti irragionevole ed arbitrario. Di diverso avviso la dottrina che enfatizza l'eterogeneità degli elementi nel dato testuale, per ritenere che la norma dell'art. 32/600 configura una presunzione semplice, tipizzando un indizio meglio un parametro di valutazione che gli uffici dovranno misurare volta per volta. La prova contraria (il suo richiamo viene svalutato dalla Dottrina), costituirebbe un mero richiamo all'utilità di contraddittorio interinale. Pertanto, deve prendersi atto della loro riconosciuta qualità di presunzioni legali relative, ad onta dei diversi atteggiamenti ondivaghi della dottrina, sia in punto di qualificazione delle stesse come presunzioni semplici che in chiave sanzionatoria alludo all'imponibilità dei prelevamenti, con l'effetto deteriore dell'indiscussa valenza probatoria, dimostrativa dell'accertamento tributario induttivo fondato sui flussi finanziari. Costruita la fattispecie in chiave di presunzione legale relativa, con l'ulteriore (confermativa) presunzione di veridicità di tali riscontri, l'oggetto della prova di cui il contribuente è onerato è libero (non vi sono limitazioni legali alla prova esonerativa), esso si attiverà al fine di deprivare i flussi finanziari della loro presunta valenza fiscale. Determinazione inferenziale che già nella fase interinale (contraddittorio<sup>2</sup>) potrà essere neutralizzata sulla scorta della prova contraria fornita dal contribuente (libertà delle forme).

E' stato supra ricordato, limitatamente ai rapporti "coperti" dallo scudo fiscale, che il regime della riservatezza sui rapporti scudati, dovrebbe venir meno in base alla novella in esame dell'art. 11 DL

---

<sup>2</sup> V. GANDINI, *Ancora in tema di accertamenti bancari e valore delle dichiarazioni sostitutive d atto di notorietà: la disparità delle armi nel giudizio tributario*, Dir. e prat. trib., II, 2011, 928 ss., l'Autore sull'utilità del contraddittorio interinale nelle procedure inferenziali in cui si realizza l'inversione dell'onere probatorio e sulla sua concreta attuazione, con un applicazione espansiva dello stesso esteso a tutte le forme di accertamento basato su presunzioni, osserva che...*tenuto conto della labile ragionevolezza della presunzione legale di cui si tratta, oltremodo secondo la sistematica interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza, la conclusione (necessarietà del contraddittorio) non può che uscirne conclamata.... Proprio al fine di scongiurare manovre defatiganti in danno dei cittadini sottoposti ad accertamento, con pericoloso sviamento dai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa pretesi a livello costituzionale, sarà pertanto delicato compito dell'interprete analizzare l'effettivo contenuto delle richieste in sede di accertamento avanzate nei confronti del soggetto inciso, onde determinare la loro effettiva idoneità ad instaurare un corretto contraddittorio ed un efficace strumento di lotta all'evasione.*

201/11 sui prefati obblighi informativi. Invero, sono plurime le perplessità sulla generalizzazione dell'obbligo di comunicazione delle movimentazioni esteso alle attività scudate, v. infra, anche perché per tale via, dovrebbe venir meno anche il presupposto impositivo dell'imposta straordinaria, v. art. 19, commi 4 ss. decreto cit., per chi ha aderito alle varie edizioni dello scudo fiscale. Difatti, solo rinunciando alla riservatezza sui conti scudati si evita il prelievo sostitutivo emarginato, con l'effetto che la conversione volontaria di un conto segreto in conto ordinario non riservato, libera chi ha optato per lo scudo, dall'imposta strutturale speciale di bollo. Lo stesso dicasi - sono esclusi dal prelievo speciale - per quei rapporti scudati ma riemersi ex lege in quanto oggetto di atti pubblici, v. donazioni o successioni. La Relazione ministeriale di accompagnamento, sul profilo oggettivo del prelievo, aggiunge che...*l'imposta non è dovuta dai contribuente che scelgono di rinunciare all'anonimato*. La rinuncia de qua, potrà venir meno indifferentemente durante il corso dell'anno purchè entro il 31 dicembre di quello precedente. In altri termini, dal nuovo obbligo informativo gravante sugli intermediari, se interpretato estensivamente (il labile profilo testuale della norma primaria abilita questa generalizzazione, *recte*: estensione del monitoraggio alle "movimentazioni" sulle attività scudate) potrebbero derivare ex lege effetti esonerativi dal pagamento del tributo speciale. Invero, se analizziamo la progressione normativa sui vari obblighi informativi degli intermediari, alludo alla successione delle diverse leggi che in quest'ultimi anni hanno rafforzato l'intensità del prefato dovere relazionale, permangono, restando irrisolti, gli interrogativi sulla conservazioni della segregazione nei rapporti coperti dallo scudo. I maggiori dubbi, rivengono grandemente da un pronunciamento di Prassi, alludo alla circolare 4 aprile 2007, n. 18/E, successiva all'innovazione Bersani-Visco, v. art. 37, commi 4 e 5, del DL. n. 223/06, che introdusse l'obbligo per gli intermediari di comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari i dati anagrafici dei titolari di conti. Difatti, in questo enunciato, l'Agenzia osservava che il prefato obbligo non conosce deroghe, con l'effetto deteriore che anche coloro che hanno aderito alle plurime edizioni dello scudo (ante 2007) ovvero i loro conti, *recte*: rapporti continuativi con le banche, in cui sono allocate le attività scudate saranno oggetto di questa comunicazione

all'Anagrafe (de facto decade l'anonimato). Pertanto, secondo l'Agenzia, il ben noto regime di riservatezza proprio dello scudo fiscale, v. art.14, comma 2 del DL. n. 350/01, sarebbe irrilevante ai fini del sopravvenuto obbligo informativo di cui alla legge Bersani-Visco, retro cit. Quel regime, sarebbe opponibile all'AF, solo per evitare il dettaglio, l'anamnesi dei conti scudati, di cui comunque è disvelata l'esistenza. Gli operatori finanziari, nonostante le contrarie indicazioni che provenivano dall'alto, v. ABI ed Assogestioni, hanno continuato ad applicare le indicazioni restrittive dell'Agenzia (non derogatorie della norma primaria Bersani-Visco), comunicando all'Anagrafe tutti i conti intrattenuti con gli intermediari, compresi anche quelli scudati (anonimato ridotto) rifiutando invece di divulgarne i contenuti (di quest'ultimi), osserva supra sull'opponibilità all'AF dei movimenti dei conti. Con il nuovo ed invasivo sopravvenuto obbligo di comunicazione da DL 6 dicembre 2011, n. 201, lo scenario che verosimilmente verrà a profilarsi sarà il seguente. Sui rapporti scudati cade il velo di riservatezza, v. loro esistenza, mentre le movimentazioni degli stessi, saranno sempre inaccessibili ovvero precluse, anche in base a questo nuovo obbligo sulle comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari. Invero, lo scenario futuro diventa ancor più nebuloso ed incerto, se si considera che l'ultima edizione dello scudo (2009), commentata dall'Agenzia, v. circolare n. 43/E del 2009, non riesuma fra le diverse circolari richiamate, quella del 2007 che, osserva supra, deroga all'anonimato da scudo, con il risultato rassicurante di un effetto ultrattivo della segregazione per coloro che hanno aderito all'edizione 2009 della sanatoria. Se ne potrebbe uscire da questo *ensemble*, conflitto di visioni, aderendo alla soluzione (sul coordinamento fra due fonti normative) offerta da attenta dottrina<sup>3</sup>, alludo alla rivalutazione della natura di norma speciale dello scudo che deroga a quella di portata generale sui nuovi obblighi degli intermediari, per cui la segregazione da scudo prevale sul prefato obbligo informativo (quest'ultimo

---

<sup>3</sup> V. ANDREANI-GIOMMONI, *L'imposta di bollo sulle attività finanziarie scudate: valutazioni di convenienza*, in Corr. Trib., 10/2012, 690 ss., gli A. osservano sull'efficacia ultrattiva dell'anonimato da scudo fiscale che...*i rapporti fra l due normative non devono essere inquadrati sulla base della successione temporale bensì sulla base del rapporto tra norma speciale norma generale...sotto questo profilo la normativa dello scudo si pone come norma speciale rispetto a quella di portata generale sulla comunicazione di rapporti finanziari, per cui la disciplina speciale di segretezza prevista dallo scudo assume carattere prevalente, superando quella dell'obbligo di comunicazione di rapporti finanziari, limitatamente ai conti scudati.*

incapace di incidere sulle comunicazioni all'Anagrafe). Tale conclusione (svaluta il criterio cronologico sulla successione temporale delle fonti normative in base al qual la norma successiva abroga quella precedente), è aliunde rafforzata dalla seguente risolutiva considerazione inferenziale, ossia il legislatore nel prevedere il nuovo prelievo speciale sui rapporti scudati, appunto indirettamente ritiene che sia ancora sussistente il regime (beneficio) della riservatezza. In altri termini, il tributo speciale sulle attività finanziarie scudate sarà dovuto, in quanto le medesime sono ancora coperte dall'anonimato, salvo rinuncia volontaria, in quanto escluse sia dai nuovi obblighi di comunicazione all'Anagrafe, v. art. 11, del DL 201/11, e sia da quelli introdotti con la disciplina Visco-Bersani, v. DL. n. 223/06. La riemersione volontaria dei rapporti scudati con rinuncia all'anonimato, per sottrarsi al nuovo prelievo speciale, non credo possa avere ricadute, code endoprocedimentali sul contribuente, in quante, le attività finanziarie ovvero le verosimili evasioni patrimonializzate, incorporate nei titoli scudati, sono coperte dalla dichiarazione riservata, solo eventuali esuberi potranno essere ex sé riassorbiti. Ancora lo scudo, non può essere utilizzato a sfavore dl contribuente, lo stesso dicasi per i soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus. Lo scudo non rileva ai fini IVA, per cui le rettifiche ai fini dl tributo personale potranno essere neutralizzate attraverso lo scudo, ma l'IVA correlata e le relative sanzioni saranno sempre dovute, con l'effetto che non si pone un problema di incompatibilità IVA della normativa sullo scudo fiscale. Difatti l'esecutivo europeo ha ritenuto, nell'incontro del 29 febbraio 2012, che non ci fossero prove sufficiente per aprire una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, Decisione de qua, che è arrivata qualche giorno prima che il Governo stabilisse che lo scudo non offre coperture ai fini IVA, bocciando ogni interferenza dello scudo con il funzionamento ordinario del tributo indiretto.

L'Anagrafe tributaria istituita con il DPR 605/73, nella recente progressione normativa, ha acquisito un ruolo risolutivo, invasivo nel contrasto all'evasione fiscale, neutralizzando discontinuità nei profili dichiarativi. L'innovazione de qua, sull'Anagrafe "rinforzata", le addizioni retro illustrate, sulla veicolazione periodica da parte degli intermediari finanziari di una moltitudine informazioni

sulla movimentazione dei conti intrattenuti dai contribuenti, si contraddistinguerà per l'elevato tasso di dettaglio e specificità dei conti dei rapporti (visione dinamica dei rapporti) che confluiranno nei nuovi data base del Fisco, al fine di un monitoraggio di quei conti e delle relative fluttuazioni in chiave non necessariamente "bancaria". L'Anagrafe, in futuro sarà in grado di documentare la movimentazione dei rapporti - visione dinamica evolutiva dei rapporti finanziari - con riguardo a tutti gli intestatari e non solo ai soggetti destinatari dei controlli fiscali. La selezione, v. comma 4, avverrà solo in una fase successiva. Il nuovo flusso massivo di dati veicolati all'Agenzia, presenta due limiti, ovvero il gigantismo di banche dati sempre più ingestibili sul profilo della sicurezza e la qualità delle informazioni archiviate. A regolare il trasferimento di dati sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia da sottoporre al Garante, che verosimilmente selezionerà la qualità delle informazioni da acquisire, le modalità e chi vi potrà accedere. Tale flusso, sarà centralizzato, ossia sarà gestito dalle sede centrali (escluse dall'obbligo le periferiche) degli Istituti di credito. Si ritiene che, i contribuenti non devono più riferire, in sede endoprocedimentale, le informazioni già in possesso dell'AF, ossia le notizie sulla movimentazione dei rapporti finanziari, le quali, affluiranno massivamente alla stessa dal 1 gennaio 2012.

L'innovazione de qua, sull'allargamento del patrimonio conoscitivo unitamente all'introduzione, v. art. 12, del limite per l'uso del contante, sono figlie della sovraordinata volontà di rendere difficoltosa al contribuente "non configurato sull'estero", la gestione di operazioni extracontabili ovvero il loro occultamento, ossia canalizzare per il sistema finanziario evasioni e irregolarità fiscali.

Sulle verosimili decorrenze retroattive, retro illustrate, nella novella, si osserva che, il legislatore fissa nel 1 gennaio 2012 il momento, dal quale dovranno essere comunicati i dati dagli intermediari. Non è altrettanto certo, se anche il contenuto dei rapporti rivelati debba avere anche questo effetto ultrattivo. Invero, l'innovazione ha natura procedimentale e non sostanziale, ed in quanto tale applicabile anche per il passato, con l'effetto deteriore che, vi sarà una necessaria retrospizione sulle movimentazioni dei conti avvenute prima di questa data. Dunque, gli intermediari, verificate le



decorrenze retroattive nel nuovo obbligo, dovranno notificare l'Anagrafe delle "movimentazioni" dei conti avvenute in annualità pregresse, per le quali, siano ancora "aperti" i termini di accertamento. Difatti, il limite cronologico superiore di questa retrospizione, è rappresentato dalla possibilità di utilizzare per finalità rettificatorie quelle notizie "finanziarie", con l'effetto che la disponibilità e la conservazione dei dati non potrà superare i termini decadenziali ordinari di accertamento. Invero, sulla latitudine dei prefati termini di accertamento, cui inerisce anche quello di acquisizione dei dati finanziari, si osserva che, sulle evasioni "coperte" dal loro rilievo penale, alludo al superamento delle soglie di rilevanza penali di cui al DLgs. 74/00, i termini di accertamento vengono raddoppiati secondo il decisum della Corte Cost., v. sentenza n. 247/11. Pertanto, gli intermediari, dovranno "allungare" la loro retrospizione oltre il termine quinquennale ordinario di accertamento, quando sarà presentata una notizia di reato che amplifica il prefato termine naturale.

L'approfondimento del dettaglio finanziario da parte dell'Agenzia, sarà subordinata alla previa consultazione dell'Anagrafe dei rapporti. Dunque, l'Agenzia, dovrà sulla base del nominativo del contribuente verificato, fornire la richiesta dedicata all'Anagrafe, al fine di neutralizzare i suoi rapporti finanziari da monitorare ex art. 32 ss. DPR 600/73. Si evitano acquisizioni indiscriminate, alludo alle richieste incontrollate dell'Agenzia a tutti gli intermediari che operano su tutto il territorio nazionale, essendo ora noti anche i dettagli dei rapporti intrapresi e gli istituti aventi la paternità di quei dati del contribuente verificato. Invero, già dalla sua istituzione (2006) l'interrogazione preventiva dell'Anagrafe, consentiva ai verificatori di selezionare gli intermediari finanziari, cui rivolgere le necessarie richieste istruttorie, per espletare le indagini bancarie già autorizzate dalla DRE, evitando indesiderate acquisizioni indiscriminate ed il rischio di dover gestire anche risposte negative.

Una declinazione delle indagini bancarie, retro illustrata, laddove la presunzione ex lege sul dato finanziario, v. artt. 32 ss. DPR 600/73, ovvero lo stesso "dato finanziario" era non di rado l'anello terminale, la "coda" delle attività endoprocedimentali liberate da ultronei fattori di innesco, v. un

“sintetico” o ancora una casuale verifica generale della GDF. In futuro, osserva supra, la selezione del profilo finanziario ovvero le sue anomalie, avrà effetti endoprocedimentali multilaterali, diventando invece il principale fattore di innesco delle verifiche non necessariamente “finanziarie”. Il dato bancario, diventa il parametro per misurare la normalità dichiarativa ed economica del contribuente. E’ evidente che l’utilizzo del dato finanziario, ossia l’avvio delle indagini bancarie ex artt. 32 ss. Del DPR 600/73, non si affranca delle autorizzazioni interinali, le quali, dunque sopravvivono. Sulle decorrenze retroattive nel prefato obbligo conoscitivo, permangono molti interrogativi e resistenze ideologiche.

**AVV. FABIO CIANI**

**UNIVERSITA’ ROMA TRE**